

**“Fondo Socrate – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL 21 DICEMBRE 2020**

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ricorda a tutti i partecipanti al fondo denominato “Fondo Socrate” (di seguito, il “Fondo”) che in data 21 dicembre 2020, alle ore 17:00, presso gli uffici in Via Poli n. 29 in Roma, si terrà l'Assemblea dei Partecipanti, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea dei partecipanti.**
- 2. Proposte di modifica del Regolamento di gestione del Fondo per consentire alla SGR di prorogare in via straordinaria il termine di durata del Fondo medesimo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio con fissazione del nuovo termine di durata del Fondo al 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157.**

In vista della suddetta adunanza, la SGR mette a disposizione del pubblico la presente relazione che illustra le materie poste all'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea dei Partecipanti.

**Punto 1 all'Ordine del Giorno – Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea dei partecipanti**

I Partecipanti sono chiamati a nominare il Presidente dell'Assemblea alla luce del fatto che, in passato, tale nomina non è mai stata deliberata e ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 7) e 18 11) del Regolamento di Gestione l'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente, che deve essere eletto dall'Assemblea dei Partecipanti.

Si illustrano nel seguito le competenze del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, come indicate dall'art. 18 del Regolamento di Gestione del Fondo. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti provvede agli adempimenti formali necessari alla convocazione dell'Assemblea, ne presiede lo svolgimento e cura la pubblicità delle relative deliberazioni. In particolare, spetta al Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertarne la regolare costituzione, accertare la sussistenza di ipotesi di sospensione del diritto di voto di cui al Regolamento di Gestione del Fondo, nonché dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità di votazione nonché proclamare l'esito. Il Presidente eletto ricoprirà la carica sino alla data di scadenza del Fondo. Non è previsto alcun compenso per la carica di Presidente.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Gestione del Fondo, il Presidente dell'Assemblea, può farsi assistere da un segretario nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, che provvede alla redazione del verbale assembleare. Pertanto, i Partecipanti sono chiamati a nominare anche il segretario dell'Assemblea dei Partecipanti.

La SGR ha individuato 2 candidati per la carica di Presidente, nelle persone del Dott. Luigi Gaspari, membro del Consiglio di Amministrazione della SGR con la carica di Amministratore Indipendente e del Dott. Fabrizio Caprara, membro del Consiglio di Amministrazione della SGR con la carica di Presidente (i “Candidati”).

I Partecipanti sono, dunque, chiamati ad esprimere la propria preferenza in relazione a uno dei due Candidati, in uno con la nomina del Notaio Dott. Michele Misurale quale segretario dell'Assemblea dei Partecipanti.

L'assunzione della deliberazione da parte dell'Assemblea avverrà in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 ("Decreto Legge 157/2020").

**Punto 2 all'Ordine del Giorno - Proposte di modifica del Regolamento di gestione del Fondo per consentire alla SGR di prorogare in via straordinaria il termine di durata del Fondo medesimo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio con fissazione del nuovo termine di durata del Fondo al 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157.**

#### **A. La c.d. proroga "straordinaria" - profili legali**

La durata del Fondo era originariamente stabilita in dieci anni con scadenza il 31 dicembre 2017. Nella seduta dell'11 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato una proroga di tre anni della durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. Periodo di Grazia) a far data dal 1 gennaio 2018, avvalendosi così della facoltà riconosciuta dall'art. 4.2 del Regolamento di gestione, e fissando la nuova data di scadenza al 31 dicembre 2020.

L'articolo 19 del Decreto Legge 157/2020 (emanato nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), contiene disposizioni finalizzate a consentire la proroga in via straordinaria della durata dei fondi immobiliari quotati (la "Proroga Straordinaria").

Segnatamente, considerata la necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute pubblica in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, il Legislatore ha previsto che i gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Tale modifica del regolamento è possibile – tra gli altri casi - anche in quelli in cui i fondi immobiliari si trovino già nel Periodo di Grazia oppure al loro scadenzario entro il 31 dicembre 2020, circostanze che ricorrono entrambe nel caso del Fondo. In particolare, l'eventuale effettiva adozione della facoltà di Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia che fosse ancora in corso, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

Dal punto di vista procedurale è previsto che i gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Decreto Cura Italia"). Al riguardo, la SGR ha messo a disposizione dei partecipanti apposite istruzioni operative sia nell'avviso di convocazione che sul sito internet del Fondo (<https://www.fondosocrate.it/assemblea2020>). Inoltre,

in forza del rimando dell'art. 19 comma 3 del Decreto Legge 157/2020 alle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

Durante il periodo di Proroga Straordinaria la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

Inoltre, nel corso del periodo di Proroga Straordinaria la SGR ha l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fondo (art. 22, comma 5-septies, lett. d) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

La SGR ha altresì deliberato - subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea della modifica statutaria che consente la possibilità di Proroga Straordinaria - di disporre la medesima Proroga Straordinaria fino al 31 dicembre 2022, proponendo contestualmente all'assemblea di approvare l'effettiva adozione della Proroga Straordinaria da parte della SGR sino al 31 dicembre 2022, e quindi individuando con maggiore chiarezza la nuova data di scadenza del Fondo al 31 dicembre 2022 (con ciò escludendo una possibile estensione al 10 gennaio 2023 per utilizzare i suddetti residui 10 giorni del Periodo di Grazia, facoltà cui la SGR rinuncerà, vista l'esiguità del periodo).

Successivamente all'eventuale approvazione della Proroga Straordinaria da parte dell'Assemblea dei Partecipanti, è infatti prevista una riunione del Consiglio di Amministrazione della SGR per prendere atto dei risultati dell'assemblea, confermare l'effettiva adozione nonché procedere alla tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB delle determinazioni come sopra assunte.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Decreto Legge 157/2020, le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità a tale articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

## **B. Situazione immobiliare del Fondo**

La fase di smobilizzo del residuo patrimonio immobiliare del Fondo è ancora in corso di svolgimento. La SGR ha costantemente curato l'attività di realizzo dell'attivo immobiliare mediante la pubblicazione di numerosi inviti a presentare offerte e il supporto commerciale di un advisor professionale di massimo standing (Cushman & Wakefield). Allo stato, in occasione della più recente tornata di sollecitazione di offerte, aventi ad oggetto la vendita in blocco dell'intero portafoglio immobiliare, l'advisor ha contattato direttamente oltre 70 tra i principali players immobiliari italiani ed internazionali, per invitarli a manifestare il proprio eventuale interesse per il portafoglio residuo.

L'avvio di tale processo era programmato per gli inizi del corrente anno ed è stato rinviato - in ragione del primo *lockdown* nazionale - alla ripresa dopo la pausa estiva, provando ad intercettare una fase meno proibitiva del contesto generale in quel momento connotato da una condizione di generale illiquidità sul mercato immobiliare. Tuttavia, anche dopo la pausa estiva, gli effetti della pandemia da Covid-19 venivano nuovamente acuiti dall'incremento dei contagi oltre che dai provvedimenti governativi che con il DPCM del 3 novembre 2020 avevano classificato le regioni in cui si trova la maggior parte del portafoglio immobiliare del Fondo Socrate (Lombardia, Umbria, Liguria e Piemonte)

quali zone “rosse” e “arancioni” (rispettivamente, applicabili al 41% ed al 22% delle localizzazioni del portafoglio residuo).

In esito alla sopra menzionata ultima sollecitazione, che si è articolata anche nella proroga del termine - inizialmente fissato al 2 novembre 2020 - fino al 30 novembre 2020, sono pervenute soltanto 1 offerta non vincolante entro il termine originario (di contenuto non meritevole di alcun apprezzamento) e 1 offerta non vincolante entro il termine prorogato, che la SGR sta provvedendo come d'ordinario a gestire, sebbene la ristrettezza del periodo residuo sino al 31 dicembre rende irragionevole attendersi che - oltre ad essere in condizioni di pervenire tempestivamente ad un eventuale accordo vincolante, al momento mancante, a condizioni di mercato normale vista la corrente fase emergenziale - si possa conseguire anche la sua esecuzione entro la medesima scadenza del 31 dicembre 2020. Di qui l'opportunità di cogliere la possibilità offerta dall'articolo 19 del Decreto Legge 157/2020, come meglio illustrata nel paragrafo precedente, di prorogare la durata del fondo oltre il 31 dicembre 2020, anche al fine di poter raccogliere eventuali future ulteriori offerte.

L'opportunità e l'urgenza di tale estensione della fase di smobilizzo a tutela dell'interesse generale dei partecipanti ai fondi quotati, è evidentemente sottesa all'intervento legislativo, promosso dal Governo con la promulgazione del suddetto Decreto Legge 157/2020, per scavalcare temporalmente una fase tanto eccezionale di mercato che minaccia la salvaguardia del valore del patrimonio immobiliare in smobilizzo, destinato ad essere liquidato nell'interesse degli investitori.

Resta peraltro fermo che la SGR, nel caso in cui la Proroga Straordinaria venga approvata, continuerà a fare tutto il possibile per liquidare con ogni sollecitudine, ma a condizioni di mercato possibilmente più normali delle attuali, tutto il patrimonio del Fondo.

### C. Modifiche del Regolamento di Gestione

Ai fini della Proroga Straordinaria e coerentemente con il disposto dell'art. 19 del Decreto Legge 157/2020, è necessario modificare il Regolamento di gestione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 157/2020 stesso.

La tabella seguente offre il confronto tra il testo vigente del Regolamento di gestione e quello modificato, la cui approvazione si propone nel presente punto all'ordine del giorno, con evidenza delle aggiunte in grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<b>4 DURATA DEL FONDO</b>  1) La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'articolo o 25.2 del presente Regolamento, in 10 (dieci) anni, con scadenza al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avviene il richiamo degli impegni a seguito della prima emissione.  2) La Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una	<b>4 DURATA DEL FONDO</b>  1) La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'articolo o 25.2 del presente Regolamento, in 10 (dieci) anni, con scadenza al <b>31</b> dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avviene il richiamo degli impegni a seguito della prima emissione.  2) La Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una

proroga non superiore a 3 anni ovvero al più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa applicabile della durata del Fondo medesimo (di seguito, il "Periodo di Grazia"), per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che:

- l'attività di liquidazione del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

3) Dell'eventuale proroga per il Periodo di grazia è data notizia ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui all'articolo 24, comma 1), del presente Regolamento, nonché alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste alla base della relativa decisione.

proroga non superiore a 3 anni ovvero al più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa applicabile della durata del Fondo medesimo (di seguito, il "Periodo di Grazia"), per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che:

- l'attività di liquidazione del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

3) Dell'eventuale proroga per il Periodo di grazia è data notizia ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui all'articolo 24, comma 1), del presente Regolamento, nonché alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste alla base della relativa decisione.

4) **Con delibera in data 21 dicembre 2020 la SGR ha deliberato, nell'interesse dei partecipanti, la "Proroga Straordinaria" della durata del Fondo fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, previa approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti. La Proroga Straordinaria avrà effetto pertanto dal 21 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2022, data in cui la durata del Fondo avrà termine. L'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi**

	<p>patrimoniali, ove necessari a incrementarne il possibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del Fondo, come prorogato ai sensi del presente articolo 4.</p>
<p><b>13 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL FONDO</b></p> <p>1) Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili d'esercizio, risultanti dal rendiconto della gestione del Fondo che la Società di Gestione deve redigere secondo quanto previsto dall'articolo 22.1, comma 2), lettera b), del presente Regolamento, diminuiti delle plusvalenze non realizzate, iscritte nella sezione reddituale del rendiconto medesimo.</p> <p>2) I proventi della gestione del Fondo sono distribuiti agli aventi diritto ogni anno, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3), 4), 5) e 6), fino alla scadenza dello stesso o alla sua anticipata liquidazione.</p> <p>3) I proventi della gestione del Fondo, determinati in conformità alle disposizioni del precedente comma 1), vengono distribuiti in misura non inferiore all'80% degli stessi, fatta salva diversa e motivata determinazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. I proventi non distribuiti in esercizi precedenti, al netto delle eventuali perdite, possono essere distribuiti negli esercizi successivi.</p> <p>4) E' in facoltà della Società di Gestione di procedere, anche con cadenza infrannuale, alla distribuzione di proventi della gestione del Fondo, sulla base di un rendiconto redatto secondo quanto previsto all' articolo 22.1, comma 2), lettera c), del presente Regolamento.</p> <p>5) Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2), 3 e 4), a decorrere dal quarto esercizio la distribuzione dei proventi avverrà con cadenza semestrale.</p> <p>6) Per il primo esercizio successivo alla data di chiusura della sottoscrizione delle Quote, i proventi realizzati non saranno oggetto di</p>	<p><b>13 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL FONDO</b></p> <p>1) Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili d'esercizio, risultanti dal rendiconto della gestione del Fondo che la Società di Gestione deve redigere secondo quanto previsto dall'articolo 22.1, comma 2), lettera b), del presente Regolamento, diminuiti delle plusvalenze non realizzate, iscritte nella sezione reddituale del rendiconto medesimo.</p> <p>2) I proventi della gestione del Fondo sono distribuiti agli aventi diritto ogni anno, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3), 4), 5) e 6), fino alla scadenza dello stesso o alla sua anticipata liquidazione.</p> <p>3) I proventi della gestione del Fondo, determinati in conformità alle disposizioni del precedente comma 1), vengono distribuiti in misura non inferiore all'80% degli stessi, fatta salva diversa e motivata determinazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. I proventi non distribuiti in esercizi precedenti, al netto delle eventuali perdite, possono essere distribuiti negli esercizi successivi.</p> <p>4) E' in facoltà della Società di Gestione di procedere, anche con cadenza infrannuale, alla distribuzione di proventi della gestione del Fondo, sulla base di un rendiconto redatto secondo quanto previsto all' articolo 22.1, comma 2), lettera c), del presente Regolamento.</p> <p>5) Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2), 3 e 4), a decorrere dal quarto esercizio la distribuzione dei proventi avverrà con cadenza semestrale. <b>Nel corso del periodo di proroga straordinaria della durata del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento, è distribuita agli aventi diritto, con cadenza almeno semestrale, la</b></p>

<p>distribuzione. Tali proventi, al netto delle eventuali perdite, concorreranno alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi o potranno essere reinvestiti.</p> <p>7) La distribuzione dei proventi di gestione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione contestualmente all'approvazione del rendiconto del Fondo ed effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i trenta giorni successivi e, comunque, nel rispetto del calendario delle date di stacco previste da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>8) Si considerano aventi diritto a questi fini i Partecipanti che - alla data di messa in pagamento dei proventi - risultino titolari delle quote del Fondo depositate presso gli intermediari autorizzati.</p> <p>9) La notizia della messa in pagamento dei proventi e delle date di distribuzione degli stessi è comunicata, in coincidenza con la messa a disposizione del rendiconto di gestione del Fondo, mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano indicato all'articolo 24, comma 1), del presente Regolamento e, ove richiesto, con le ulteriori modalità previste nel medesimo articolo.</p> <p>10) I proventi sono distribuiti agli aventi diritto con valuta per il pagante entro il 30° (trentesimo) giorno dalla approvazione del rendiconto di gestione del Fondo o della relazione semestrale dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e, comunque, nel rispetto del calendario delle date di stacco previste da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>11) I proventi non riscossi sono depositati in un deposito bancario fruttifero intestato al Fondo e, decorsi i termini di legge per la prescrizione del diritto al pagamento, restano acquisiti al patrimonio dello stesso. I proventi non riscossi che si prescrivano successivamente alla data di pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, restano acquisiti al patrimonio della SGR.</p>	<p><b>totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fondo.</b></p> <p>6) Per il primo esercizio successivo alla data di chiusura della sottoscrizione delle Quote, i proventi realizzati non saranno oggetto di distribuzione. Tali proventi, al netto delle eventuali perdite, concorreranno alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi o potranno essere reinvestiti.</p> <p>7) La distribuzione dei proventi di gestione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione contestualmente all'approvazione del rendiconto del Fondo ed effettuata nei confronti degli aventi diritto entro i trenta giorni successivi e, comunque, nel rispetto del calendario delle date di stacco previste da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>8) Si considerano aventi diritto a questi fini i Partecipanti che - alla data di messa in pagamento dei proventi - risultino titolari delle quote del Fondo depositate presso gli intermediari autorizzati.</p> <p>9) La notizia della messa in pagamento dei proventi e delle date di distribuzione degli stessi è comunicata, in coincidenza con la messa a disposizione del rendiconto di gestione del Fondo, mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano indicato all'articolo 24, comma 1), del presente Regolamento e, ove richiesto, con le ulteriori modalità previste nel medesimo articolo.</p> <p>10) I proventi sono distribuiti agli aventi diritto con valuta per il pagante entro il 30° (trentesimo) giorno dalla approvazione del rendiconto di gestione del Fondo o della relazione semestrale dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e, comunque, nel rispetto del calendario delle date di stacco previste da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>11) I proventi non riscossi sono depositati in un deposito bancario fruttifero intestato al Fondo e, decorsi i termini di legge per la prescrizione del diritto al pagamento, restano acquisiti al</p>
---	---

	<p>patrimonio dello stesso. I proventi non riscossi che si prescrivano successivamente alla data di pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, restano acquisiti al patrimonio della SGR.</p>
<p><b>14.1 SPESE A CARICO DEL FONDO</b></p> <p>1) <i>Compenso spettante alla Società di Gestione</i></p> <p>Il compenso spettante alla Società di Gestione è composto da una commissione fissa di gestione (di seguito, la “Commissione di Gestione”), da una commissione variabile annuale (di seguito, la “Commissione Variabile Annuale”), e da una commissione variabile finale (di seguito, la “Commissione Variabile Finale”), che saranno determinate rispettivamente in conformità alle disposizioni di cui alle successive lettere A, B e C.</p> <p>A. Commissione di Gestione: la Commissione di Gestione sarà pari all’1,6 (unovirgolasei)% annuo del valore complessivo netto del Fondo, come risultante dal rendiconto annuale approvato, rettificato delle plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni detenute in società immobiliari rispetto al loro valore di acquisizione. Tale importo include il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, pari al massimo allo 0,05% (zerovirgolazerocinque)% annuo del valore complessivo netto del Fondo, come risultante dal rendiconto annuale approvato, rettificato delle plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni detenute in società immobiliari rispetto al loro valore di acquisizione. Al 31 dicembre di ogni anno si determina il compenso da corrispondere in via provvisoria per l'anno seguente ed il conguaglio rispetto agli importi erogati, allo stesso titolo, nei 12 mesi precedenti. Per il primo anno di operatività del Fondo, il compenso è pari a 1,6 (unovirgolasei)% su base annua dell’ammontare sottoscritto del Fondo, salvo conguaglio in relazione al valore complessivo netto del Fondo evidenziato dal rendiconto annuale. Il compenso, come sopra definito, viene riconosciuto alla SGR</p>	<p><b>14.1 SPESE A CARICO DEL FONDO</b></p> <p>1) <i>Compenso spettante alla Società di Gestione</i></p> <p>Il compenso spettante alla Società di Gestione è composto da una commissione fissa di gestione, comprensiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, (di seguito, la “Commissione di Gestione”), da una commissione variabile annuale (di seguito, la “Commissione Variabile Annuale”), e da una commissione variabile finale (di seguito, la “Commissione Variabile Finale”), che saranno determinate rispettivamente in conformità alle disposizioni di cui alle successive lettere A, B e C.</p> <p>A. Commissione di Gestione: la Commissione di Gestione sarà pari all’1,6 (unovirgolasei)% annuo del valore complessivo netto del Fondo, come risultante dal rendiconto annuale approvato, rettificato delle plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni detenute in società immobiliari rispetto al loro valore di acquisizione. Tale importo include il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, pari al massimo allo 0,05% (zerovirgolazerocinque)% annuo del valore complessivo netto del Fondo, come risultante dal rendiconto annuale approvato, rettificato delle plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni detenute in società immobiliari rispetto al loro valore di acquisizione. Al 31 dicembre di ogni anno si determina il compenso da corrispondere in via provvisoria per l'anno seguente ed il conguaglio rispetto agli importi erogati, allo stesso titolo, nei 12 mesi precedenti. Per il primo anno di operatività del Fondo, il compenso è pari a 1,6 (unovirgolasei)% su base annua dell’ammontare sottoscritto del Fondo, salvo conguaglio in relazione al valore complessivo netto del Fondo evidenziato dal rendiconto annuale. <b>Nel corso del periodo di proroga straordinaria della durata del Fondo ai</b></p>

<p>mensilmente, nella misura di 1/12 dell'importo annuo spettante, con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese in cui si è proceduto al richiamo degli impegni;</p> <p>B. Commissione Variabile Annuale: a partire dal 3° (terzo) esercizio, la SGR applicherà una Commissione Variabile Annuale nella misura del 15% (quindicipercento) del Rendimento in Eccesso. Per Rendimento in Eccesso si intende la differenza tra:</p> <p>i. i proventi liquidati dalla SGR o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione, e</p> <p>ii. l'ammontare necessario a garantire nell'esercizio di riferimento un rendimento pari a 1,5 punti percentuali oltre l'inflazione sul valore complessivo netto del Fondo, come definito al punto A che precede, rilevata sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell'esercizio medesimo, al netto del Differenziale, ove negativo.</p> <p>Per Differenziale si intende la differenza tra la somma dei proventi di competenza effettivamente distribuiti o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento e l'ammontare necessario a garantire il rendimento di cui al precedente punto i nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento, sulla base dell'indice Istat relativo al medesimo periodo. La SGR avrà diritto alla Commissione Variabile Annuale solo qualora il Rendimento in Eccesso risultante compensi integralmente il Differenziale.</p> <p>La Commissione Variabile Annuale relativa alla frazione di esercizio iniziale terrà conto dell'eventuale durata inferiore a 12 mesi dell'esercizio iniziale del Fondo.</p>	<p><b>sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento, la Commissione di Gestione è ridotta di due terzi.</b> Il compenso, come sopra definito, viene riconosciuto alla SGR mensilmente, nella misura di 1/12 dell'importo annuo spettante, con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese in cui si è proceduto al richiamo degli impegni;</p> <p>B. Commissione Variabile Annuale: a partire dal 3° (terzo) esercizio <b>(ma non nel corso del periodo di proroga straordinaria della durata del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento)</b>, la SGR applicherà una Commissione Variabile Annuale nella misura del 15% (quindicipercento) del Rendimento in Eccesso. Per Rendimento in Eccesso si intende la differenza tra:</p> <p>i. i proventi liquidati dalla SGR o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione, e</p> <p>ii. l'ammontare necessario a garantire nell'esercizio di riferimento un rendimento pari a 1,5 punti percentuali oltre l'inflazione sul valore complessivo netto del Fondo, come definito al punto A che precede, rilevata sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell'esercizio medesimo, al netto del Differenziale, ove negativo.</p> <p>Per Differenziale si intende la differenza tra la somma dei proventi di competenza effettivamente distribuiti o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento e l'ammontare necessario a garantire il rendimento di cui al precedente punto i nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento, sulla base dell'indice Istat relativo al medesimo periodo. La SGR avrà diritto alla Commissione Variabile Annuale solo qualora il Rendimento in Eccesso risultante compensi integralmente il Differenziale.</p> <p>La Commissione Variabile Annuale relativa alla frazione di esercizio iniziale terrà conto dell'eventuale durata inferiore a 12 mesi</p>
---	--

<p>La Commissione variabile annuale, di anno in anno provvisoriamente determinata a valere sull'esercizio di competenza, sarà conseguentemente accantonata a favore della SGR, che ne darà apposita evidenza nelle scritture contabili del Fondo.</p> <p>La Commissione variabile annuale sarà definitivamente riconosciuta, e quindi maturerà a favore della SGR, all'atto della liquidazione del Fondo a condizione che l'ammontare dell'attivo netto del Fondo stesso, liquidato ai Partecipanti, sia almeno pari o superiore all'ammontare dell'attivo netto iniziale del Fondo.</p> <p>C. Commissione Variabile Finale: la Commissione Variabile Finale sarà calcolata, al momento della liquidazione del Fondo, come di seguito indicato:</p> <p>i) si calcola la somma (il cui risultato è di seguito definito "Risultato Complessivo del Fondo"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'ammontare dell'attivo netto del Fondo liquidato;</li> <li>- dei proventi eventualmente distribuiti - al netto delle Commissioni variabili annuali corrisposte alla SGR - e dei rimborsi parziali delle quote eventualmente effettuati; tali voci vengono capitalizzate secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 6%, che esprime il tasso interno di rendimento obiettivo del Fondo, dalla data di distribuzione di tali somme alla data di liquidazione del Fondo.</li> </ul> <p>ii) si calcola il "Valore Iniziale del Fondo", pari alla somma di tutti gli importi versati dai Partecipanti capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 6%, fra le date di richiamo degli impegni e la data di liquidazione del Fondo;</p> <p>iii) si calcola la differenza fra il Risultato Complessivo del Fondo ed il Valore Iniziale del Fondo, capitalizzato ai sensi del precedente punto ii) (di seguito il "Rendimento Complessivo</p>	<p>dell'esercizio iniziale del Fondo.</p> <p>La Commissione variabile annuale, di anno in anno provvisoriamente determinata a valere sull'esercizio di competenza, sarà conseguentemente accantonata a favore della SGR, che ne darà apposita evidenza nelle scritture contabili del Fondo.</p> <p>La Commissione variabile annuale sarà definitivamente riconosciuta, e quindi maturerà a favore della SGR, all'atto della liquidazione del Fondo a condizione che l'ammontare dell'attivo netto del Fondo stesso, liquidato ai Partecipanti, sia almeno pari o superiore all'ammontare dell'attivo netto iniziale del Fondo.</p> <p>C. Commissione Variabile Finale: la Commissione Variabile Finale sarà calcolata, al momento della liquidazione del Fondo, come di seguito indicato:</p> <p>i) si calcola la somma (il cui risultato è di seguito definito "Risultato Complessivo del Fondo"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'ammontare dell'attivo netto del Fondo liquidato;</li> <li>- dei proventi eventualmente distribuiti - al netto delle Commissioni variabili annuali corrisposte alla SGR - e dei rimborsi parziali delle quote eventualmente effettuati; tali voci vengono capitalizzate secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 6%, che esprime il tasso interno di rendimento obiettivo del Fondo, dalla data di distribuzione di tali somme alla data di liquidazione del Fondo.</li> </ul> <p>ii) si calcola il "Valore Iniziale del Fondo", pari alla somma di tutti gli importi versati dai Partecipanti capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 6%, fra le date di richiamo degli impegni e la data di liquidazione del Fondo;</p> <p>iii) si calcola la differenza fra il Risultato Complessivo del Fondo ed il Valore Iniziale del Fondo, capitalizzato ai sensi del precedente</p>
---	--

<p>in Eccesso”).</p> <p>Alla SGR compete un ammontare uguale al 15% del Rendimento Complessivo in Eccesso. Il rendiconto del Fondo prevedrà un accantonamento volto a considerare l'eventuale competenza di ciascun esercizio della Commissione Variabile Finale dovuta alla Società di Gestione. Tale accantonamento sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione tenendo conto dei risultati conseguiti dal Fondo nell'esercizio in corso e in quelli precedenti, dei proventi distribuiti o distribuibili, delle eventuali nuove emissioni e degli eventuali rimborsi effettuati. Tali criteri saranno indicati nella nota integrativa al rendiconto ed alla relazione sulla gestione del Fondo.</p>	<p>punto ii) (di seguito il “Rendimento Complessivo in Eccesso”).</p> <p>Alla SGR compete un ammontare uguale al 15% del Rendimento Complessivo in Eccesso. Il rendiconto del Fondo prevedrà un accantonamento volto a considerare l'eventuale competenza di ciascun esercizio della Commissione Variabile Finale dovuta alla Società di Gestione. Tale accantonamento sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione tenendo conto dei risultati conseguiti dal Fondo nell'esercizio in corso e in quelli precedenti, dei proventi distribuiti o distribuibili, delle eventuali nuove emissioni e degli eventuali rimborsi effettuati. Tali criteri saranno indicati nella nota integrativa al rendiconto ed alla relazione sulla gestione del Fondo.</p>
<p><b>17 SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE</b></p> <p>1) La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire, previa approvazione della relativa modifica regolamentare da parte della Banca d'Italia:</p> <p>a) solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data del richiamo degli impegni a seguito della prima emissione e con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi (o il più breve termine concesso dall'Assemblea dei Partecipanti) con il voto favorevole di almeno il 30% (trentapercento) delle Quote, per volontà della Società di Gestione;</p> <p>b) per effetto di operazioni di fusione o di scissione della Società di Gestione;</p> <p>c) in caso di scioglimento della Società di Gestione; ovvero</p> <p>d) con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Partecipanti approvata con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 30% (trentapercento) delle Quote:</p> <p>i. in un qualsiasi momento durante il</p>	<p><b>17 SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE</b></p> <p>1) La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire, previa approvazione della relativa modifica regolamentare da parte della Banca d'Italia:</p> <p>a) solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data del richiamo degli impegni a seguito della prima emissione e con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi (o il più breve termine concesso dall'Assemblea dei Partecipanti) con il voto favorevole di almeno il 30% (trentapercento) delle Quote, per volontà della Società di Gestione;</p> <p>b) per effetto di operazioni di fusione o di scissione della Società di Gestione;</p> <p>c) in caso di scioglimento della Società di Gestione; ovvero</p> <p>d) con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Partecipanti approvata con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 30% (trentapercento) delle Quote:</p> <p>i. in un qualsiasi momento durante il</p>

<p>Termine di Durata del Fondo, o della sua eventuale proroga ai sensi dell'articolo 4, comma 1), del presente Regolamento, ove la sostituzione sia deliberata come conseguenza di atti dolosi o gravemente colposi della Società di Gestione; ovvero</p> <p>ii. solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data del richiamo degli impegni a seguito della prima emissione, a condizione che i Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote abbiano comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione.</p>	<p>Termine di Durata del Fondo, o della sua eventuale proroga ai sensi dell'articolo 4, <b>commi 1) e 4)</b>, del presente Regolamento, ove la sostituzione sia deliberata come conseguenza di atti dolosi o gravemente colposi della Società di Gestione; ovvero</p> <p>ii. solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data del richiamo degli impegni a seguito della prima emissione, a condizione che i Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote abbiano comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione.</p>
<p><b>25.1 CASI DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>La liquidazione del Fondo può avere luogo, salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari:</p> <p>a) anticipatamente rispetto a quanto previsto dall'articolo 25.5 del presente Regolamento, ad iniziativa della Società di Gestione, nell'interesse dei Partecipanti;</p> <p>b) per scadenza del termine di durata del Fondo;</p> <p>c) nel caso in cui l'Assemblea deliberi a favore della sostituzione della Società di Gestione ma non individui la Nuova Società di Gestione, ovvero quest'ultima non acquisti le quote di titolarità della Società di Gestione, ovvero ancora la Banca d'Italia non approvi la modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione ai sensi dell' articolo 17, comma 2), punto 3, del presente Regolamento.</p>	<p><b>25.1 CASI DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>La liquidazione del Fondo può avere luogo, salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari:</p> <p>a) anticipatamente rispetto a quanto previsto dall'articolo 25.5 del presente Regolamento, ad iniziativa della Società di Gestione, nell'interesse dei Partecipanti;</p> <p>b) per scadenza del termine di durata del Fondo, <b>come prorogato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;</b></p> <p>c) nel caso in cui l'Assemblea deliberi a favore della sostituzione della Società di Gestione ma non individui la Nuova Società di Gestione, ovvero quest'ultima non acquisti le quote di titolarità della Società di Gestione, ovvero ancora la Banca d'Italia non approvi la modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione ai sensi dell' articolo 17, comma 2), punto 3, del presente Regolamento.</p>
<p><b>25.5 LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA</b></p> <p>La liquidazione per la scadenza del termine di durata del Fondo, o della eventuale proroga, ha luogo con le modalità indicate all'articolo 26 del presente Regolamento</p>	<p><b>25.5 LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA</b></p> <p>La liquidazione per la scadenza del termine di durata del Fondo, o della eventuale proroga <b>ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento</b>, ha luogo con le modalità indicate all'articolo 26 del presente Regolamento</p>

<p><b>26.1 RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO NETTO ALLA SCADENZA DEL FONDO</b></p> <p>1) Alla scadenza del termine di durata previsto all'articolo 4 del presente Regolamento ha luogo la liquidazione del Fondo, con conseguente ripartizione integrale tra i Partecipanti dell'attivo netto del Fondo stesso, secondo le modalità indicate nell'articolo 25.3 e comunicate ai Partecipanti ai sensi dell'articolo 25.4, del presente Regolamento.</p> <p>2) La Società di Gestione può deliberare una proroga per il Periodo di Grazia, di cui all'articolo 4, comma 1), del presente Regolamento, per condurre a termine le operazioni di smobilizzo nonché le operazioni di rimborso.</p> <p>3) Gli aventi diritto al rimborso ed i tempi per il riconoscimento delle relative somme sono specificati ai successivi articoli 26.2 e 26.7 del presente Regolamento.</p>	<p><b>26.1 RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO NETTO ALLA SCADENZA DEL FONDO</b></p> <p>1) Alla scadenza del termine di durata, <b>come prorogato</b>, previsto all'articolo 4 del presente Regolamento ha luogo la liquidazione del Fondo, con conseguente ripartizione integrale tra i Partecipanti dell'attivo netto del Fondo stesso, secondo le modalità indicate nell'articolo 25.3 e comunicate ai Partecipanti ai sensi dell'articolo 25.4, del presente Regolamento.</p> <p>2) La Società di Gestione può deliberare una proroga per il Periodo di Grazia, di cui all'articolo 4, comma 1), del presente Regolamento, per condurre a termine le operazioni di smobilizzo nonché le operazioni di rimborso. <b>Con delibera in data 21 dicembre 2020 la SGR ha deliberato, nell'interesse dei partecipanti, la Proroga Straordinaria della durata del Fondo fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, previa approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti.</b></p> <p>3) Gli aventi diritto al rimborso ed i tempi per il riconoscimento delle relative somme sono specificati ai successivi articoli 26.2 e 26.7 del presente Regolamento.</p>
<p><b>26.2 DEFINIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA SPETTANTE AI PARTECIPANTI</b></p> <p>Hanno diritto a percepire la Quota Spettante ai Partecipanti coloro che risultano titolari delle Quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine dell'eventuale Periodo di Grazia, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.</p>	<p><b>26.2 DEFINIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA SPETTANTE AI PARTECIPANTI</b></p> <p>Hanno diritto a percepire la Quota Spettante ai Partecipanti coloro che risultano titolari delle Quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine dell'eventuale Periodo di Grazia <b>ovvero al termine del periodo di Proroga Straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento</b>, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.</p>
<p><b>26.4 PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Regolamento la Società di Gestione informa i Partecipanti:</p> <p>a) dell'inizio della procedura di liquidazione;</p>	<p><b>26.4 PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Regolamento la Società di Gestione informa i Partecipanti:</p> <p>a) dell'inizio della procedura di liquidazione;</p>

<p>b) dell'eventuale proroga per il Periodo di Grazia;</p> <p>c) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;</p> <p>d) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.</p>	<p>b) dell'eventuale proroga per il Periodo di Grazia;</p> <p><b>c) della Proroga Straordinaria della durata del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento;</b></p> <p>d) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;</p> <p>e) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.</p>
<p><b>26.5 COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA</b></p> <p>1) Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 26.4 del presente Regolamento verrà data comunicazione alla Banca d'Italia:</p> <p>a) dell'inizio della procedura di liquidazione;</p> <p>b) dell'eventuale proroga per il Periodo di Grazia (analoga comunicazione verrà data alla Consob);</p> <p>c) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;</p> <p>d) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.</p> <p>La Società di Gestione invierà, inoltre, alla Banca d'Italia, entro dieci giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione e della relazione degli amministratori, corredata della relazione predisposta dalla società di revisione di cui all'articolo 22.2 del presente Regolamento.</p>	<p><b>26.5 COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA</b></p> <p>1) Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 26.4 del presente Regolamento verrà data comunicazione alla Banca d'Italia:</p> <p>a) dell'inizio della procedura di liquidazione;</p> <p>b) dell'eventuale proroga per il Periodo di Grazia (analoga comunicazione verrà data alla Consob);</p> <p><b>c) della Proroga Straordinaria della durata del Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento;</b></p> <p>d) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;</p> <p>e) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.</p> <p>La Società di Gestione invierà, inoltre, alla Banca d'Italia, entro dieci giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione e della relazione degli amministratori, corredata della relazione predisposta dalla società di revisione di cui all'articolo 22.2 del presente Regolamento.</p>
<p><b>26.7 TEMPI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE AI PARTECIPANTI</b></p> <p>La Quota Spettante ai Partecipanti è distribuita agli aventi diritto con valuta in data non</p>	<p><b>26.7 TEMPI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE AI PARTECIPANTI</b></p> <p>La Quota Spettante ai Partecipanti è distribuita agli aventi diritto con valuta in data non</p>

<p>successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo e dell'eventuale Periodo di Grazia.</p>	<p>successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo e dell'eventuale Periodo di Grazia, <b>ovvero del termine del periodo di Proroga Straordinaria ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento.</b></p>
---	---

#### **D. Delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria**

L'Assemblea dei Partecipanti è chiamata a deliberare, sulle proposte sopra riportate.

Ove approvate come sopra le modifiche del Regolamento di gestione, la Proroga Straordinaria diverrà efficace a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SGR, che si svolgerà in data 21 dicembre 2020 successivamente alla chiusura dei lavori dell'Assemblea dei Partecipanti.